

Lavoro. Le conseguenze dei chiarimenti del ministero sulle regole previste dalla manovra di Ferragosto

Tirocinio dei disoccupati con limite a sei mesi

Giampiero Falasca

■ Il tirocinio si fa in quattro. Questa è la conclusione cui si giunge leggendo la circolare del **ministero del Lavoro** 24 del 12 settembre (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri) che, con l'intento di fugare i dubbi emersi a seguito della riforma estiva (manovra di Ferragosto, Dl 138 attualmente all'esame della Camera per la conversione in legge), elenca tutte le tipologie di tirocinio esistenti e chiarisce quali sono soggette alle nuove norme.

Con la riforma sono stati introdotti vincoli molto stringenti per l'uso dei tirocini: sei mesi di durata massima del tirocinio, e possibilità di attivarlo solo a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio. La circolare chiarisce che tali vincoli si applicano solo ai «tirocini formativi e di orientamento»: si tratta di quei tirocini finalizzati ad agevolare le scelte professionali mediante una formazione in ambiente produttivo e una conoscenza diretta del mondo del lavoro.

Fuori da questa tipologia, vi sono altri rapporti assimilabili

al tirocinio che, in ragione di alcune caratteristiche, non dovranno sottostare alle nuove regole. In primo luogo, secondo la circolare, non rientrano nel campo di applicazione della riforma i cosiddetti «tirocini di reinserimento o inserimento al lavoro». Si tratta, secondo il ministero, di iniziative svolte a favore dei disoccupati, compresi i lavoratori in mobilità, e degli inoccupati. La disciplina di questi rapporti resta integralmente affidata alle Regioni, ma con un limite di durata massima di sei mesi: questo significa che l'esenzione dalla riforma si traduce esclusivamente nella mancata applicazione del vincolo relativo alla possibilità di attivare il tirocinio entro 12 mesi dopo il titolo di studio.

Un'altra tipologia che non è interessata dalla riforma è quella dei tirocini promossi a favore di particolari categorie disagiate. La lista è molto lunga, e include disabili, invalidi fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti, alcolisti, detenuti, immigrati, soggetti svantaggiati. Una terza tipologia esclusa dalla riforma è quella dei cosiddetti «tirocini

curricolari»: si tratta di quei tirocini inclusi nei piani di studio delle università e degli istituti scolastici, la cui finalità sia quella di affinare il processo di apprendimento e di formazione. Si tratta, in altre parole, dei tirocini promossi da soggetti e istituzioni formative a favore dei propri studenti e allievi frequentanti, per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro. La circolare ricorda che tali tirocini devono soddisfare specifiche condizioni: essere promossi dall'istituzione formativa, essere destinati agli studenti, e svolgersi nel periodo di frequenza del corso di studi.

Sono esclusi dalla riforma, infine, anche i periodi di praticantato richiesti dagli ordini professionali, che restano disciplinati da normative di settore.

La circolare chiarisce anche le norme da applicarsi ai tirocini avviati o comunque formalmente approvati prima del 13 agosto: questi rapporti potranno proseguire in base alla vecchia normativa, ma eventuali proroghe saranno soggette ai nuovi limiti di durata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



La mappa dei contratti

Soluzioni, caratteristiche, destinatari e limiti dei tirocini

Caratteristiche	Destinatari	Condizioni di utilizzo
Tirocini formativi e di orientamento		
Tirocini finalizzati ad agevolare le scelte professionali e la occupabilità dei giovani nella fase di transizione dalla scuola al lavoro mediante una formazione in ambiente produttivo e una conoscenza diretta del mondo del lavoro	Neo diplomati o neo laureati	<ul style="list-style-type: none"> ■ Durata massima di 6 mesi ■ Attivabili entro e non oltre 12 mesi dal diploma o dalla laurea (articolo 11 Dl 138/2011)
Tirocini di reinserimento/inserimento al lavoro		
-	<ul style="list-style-type: none"> ■ Disoccupati ■ Inoccupati ■ Lavoratori in mobilità 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Rinvio alla normativa regionale ■ Durata massima di 6 mesi (Dm 25 marzo 1998, n. 142)
Tirocini con categorie disagiate		
-	<ul style="list-style-type: none"> ■ Disabili ■ Invalidi fisici, psichici e sensoriali ■ Soggetti in trattamento psichiatrico ■ Tossicodipendenti, alcolisti e detenuti ■ Immigrati ■ Ulteriori categorie di soggetti svantaggiati individuati dalle Regioni e dalle Province 	Rinvio alla normativa regionale o alle norme speciali (legge 68/1999)
Tirocini curriculari		
Tirocini inclusi nei piani di studio delle università e degli istituti scolastici la cui finalità sia quella di affinare il processo di apprendimento e di formazione con una modalità di alternanza	<ul style="list-style-type: none"> ■ Studenti universitari (compresi gli iscritti ai master universitari e ai corsi di dottorato) ■ Studenti di scuola secondaria superiore ■ Allievi di istituti professionali e di corsi di formazione iscritti al corso di studio e di formazione 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Promozione del tirocinio da parte di una università, di una istituzione scolastica, di un centro di formazione professionale convenzionato ■ Svolgimento del tirocinio all'interno del periodo di frequenza del corso

